

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FIORENTINO, FRANZA, FILETTI, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI e TURCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1968

Eliminazione delle gestioni fuori bilancio

ONOREVOLI SENATORI. — Le gestioni fuori bilancio sono vietate nel sistema di contabilità generale dello Stato.

Infatti, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del Registro di contabilità generale, i direttori capi di ragioneria sono tenuti a vigilare affinché in seno all'Amministrazione statale non si svolgano gestioni fuori bilancio non autorizzate da leggi speciali o che comunque sfuggano al sindacato parlamentare ed al controllo della Corte dei conti. Le gestioni stesse, costituenti operazioni attive e passive autonome, rimangono fuori del piano finanziario sottoposto alla deliberazione parlamentare, con evidente menomazione della visione unitaria della finanza statale. Il divieto delle gestioni fuori bilancio, indirizzato dalla legge di contabilità generale dell'Amministrazione — essendo fatte salve le gestioni autorizzate con legge speciale — sembra doversi ora estendere anche al legislatore ordinario in virtù dell'articolo 81, primo comma, della Costituzione, ove si consideri che le gestioni fuori bilancio si sottraggono all'annuale approvazione parlamentare ed al rendimento dei conti che il Governo deve fare al Parlamento della gestione di ogni esercizio.

L'esigenza di una legge di divieto delle gestioni fuori bilancio sembrerebbe ul-

tronea dato il contenuto degli articoli 39 e 46 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e degli articoli 134, 135, 142, 160, 219 del Regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che pongono il principio generale della unicità del bilancio. Però il principio generale può ritenersi attenuato, nella sua generalità, da norme contenute in leggi particolari. Comunque la situazione in atto offre una fioritura di gestioni fuori bilancio in ordine alle quali, se possono ritenersi illegittime, per la norma contenuta nell'articolo 81, primo comma, della Costituzione, potrebbe porsi il problema del carattere precettivo o programmatico della norma stessa.

Il disegno di legge viene incontro alle proposte presentate dalla Commissione per l'applicazione delle direttive parlamentari in materia di gestioni fuori bilancio (costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 marzo 1954), richiamate nelle relazioni ai disegni di legge n. 2375 e n. 1727, recanti norme per la « eliminazione delle gestioni fuori bilancio e disciplina dei fondi », rispettivamente presentati al Senato della Repubblica, su iniziativa governativa, in data 9 gennaio 1958 e 20 ottobre 1961, ma mai portati all'approvazione, e tende a risolvere una questione dibattuta da anni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le somme che, al di fuori della normale gestione del bilancio dello Stato, sono percepite, a qualsiasi titolo, dall'Amministrazione dello Stato per compiti e funzioni amministrative ovvero per finalità o gestioni particolari o speciali anche per conto o nell'interesse di terzi, devono essere imputate ad appositi capitoli sullo stato di previsione dell'entrata.

Art. 2.

Per le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo tali somme debbono essere imputate ad appositi capitoli di entrata dei rispettivi bilanci.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le norme, anche speciali, che consentano, in deroga alle norme contenute negli articoli 1 e 2 della presente legge, gestioni fuori bilancio.

Art. 4.

I direttori generali, i capi di servizi e direttori di ragioneria, compresi quelli delle Amministrazioni autonome dello Stato, i quali vengano a conoscenza di violazioni delle norme di cui alla presente legge, sono tenuti a fare immediata denuncia alla Procura generale della Corte dei conti, dandone notizia al Ministero del tesoro.

Art. 5.

Chiunque si rende responsabile di violazione delle norme di cui alla presente legge, incorrerà nel procedimento di accertamento delle responsabilità e di risarcimento dei

danni, previsto dagli articoli 81, 82, 83, 84, 85 e 86 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, salvo, in ogni caso, l'accertamento dell'eventuale responsabilità di carattere penale.

Art. 6.

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in esecuzione delle norme di cui agli articoli 1 e 2, tutte le somme introitate, con gestioni fuori bilancio, dovranno essere versate in Tesoreria con imputazione ad appositi capitoli dello stato di previsione delle entrate dello Stato e rispettivamente ad appositi capitoli di entrata dei bilanci dell'Amministrazione statale, ad ordinamento autonomo.

In caso di inadempimento si procederà in esecuzione delle norme contenute nell'articolo 5.